

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 711

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BERGAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2001

—————

Salvaguardia di Venezia e della sua laguna

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è rivolto a superare le problematiche che sono insorte nel corso del periodo di vigenza della legge 29 febbraio 1984, n. 798, recante «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia» e che hanno costituito un freno allo sviluppo del piano di recupero fisico, ambientale e socio-economico della città e della sua laguna.

Nel disegno di legge conserva rilievo fondamentale la salvaguardia della città dalle acque alte che del resto ha suggerito e, per certi versi imposto al legislatore nazionale, di introdurre nell'ordinamento una regolamentazione speciale per Venezia.

Del resto, il fenomeno degli allagamenti del centro storico cittadino è sempre più frequente e ha assunto proporzioni qualitative e quantitative intollerabili e obiettivamente incompatibili con la sicurezza della città e con il suo sviluppo socio-economico.

Da circa trent'anni di studi, sperimentazioni e progettazioni si è finalmente pervenuti alla valutazione, largamente condivisa, emersa dal parere di cinque esperti internazionali nominati dal Governo per valutare il progetto del sistema di opere da realizzare alle tre bocche di porto redatto dal concessionario dello Stato, che Venezia può essere adeguatamente salvaguardata solo mediante la realizzazione degli interventi di regolazione delle maree.

Gli interventi diffusi di moderazione delle maree vanno continuati e portati a compimento ma, sono da considerare complementari, non alternativi, a quelli di regolazione delle maree alle bocche di porto.

Il disegno di legge non si limita a confermare l'esigenza di provvedere alla difesa della città dalle acque alte ma individua altre, urgenti, priorità nella manutenzione urbana e nel disinquinamento della laguna, di fatto ponendosi nell'alveo delle istanze emerse nel corso degli ultimi anni e del parere reso dagli stessi esperti internazionali.

Ma quello che qualifica ulteriormente il presente disegno di legge è l'attenzione che nessun provvedimento fino ad oggi ha riservato agli aspetti socio-economici.

Infatti, superando l'antica impostazione per cui il legislatore nazionale ha consentito di realizzare interventi di tipo abitativo (che di fatto non hanno garantito alcun effetto in termini di conservazione e recupero della residenza), si sono introdotti principi normativi volti ad incentivare l'imprenditoria ed investire nella città.

È infatti convincente, alla luce dei risultati negativi dell'attuale legislazione speciale, che i livelli residenziali possano essere recuperati e conservati solo attraverso la combinazione di due azioni: quella volta a sviluppare il patrimonio adibito ad usi abitativi e quella rivolta allo sviluppo economico, cui potrà seguire lo sviluppo dell'occupazione.

In tale quadro è stata dedicata attenzione anche al complesso immobiliare dell'Arsenale attraverso il recupero del quale sarà possibile agevolare investimenti privati che potrebbero portare, se sostenuti da una politica di defiscalizzazione, prevista dalla legge, un considerevole aumento dei livelli occupazionali.

Ulteriore attenzione è stata riservata al porto di Venezia e all'esigenza di prefigurare un'ipotesi di sviluppo che tenga conto della necessità di procedere al progressivo allontanamento del traffico petrolifero e alla concreta attuazione della zona franca.

La consapevolezza di dover tenere conto della cennata esigenza deriva non solo dall'attenzione che va riservata all'ambiente lagunare, ma anche dalla considerazione che vanno verificati strumenti di sviluppo alternativi agli attuali, atteso che gli occupanti di Porto Marghera sono in costante diminuzione, come del resto in tutte le aree industriali del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La salvaguardia fisica ed ambientale nonché il recupero socio-economico della città di Venezia e della sua laguna sono considerati di preminente interesse nazionale.

2. La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle sue acque e ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della regione.

3. Alla realizzazione dei programmi volti al perseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 concorrono secondo le norme di cui alla presente legge, lo Stato, la regione Veneto, i comuni di Venezia e di Chioggia e soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito della laguna di Venezia.

4. La laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed è compreso fra il mare e la terraferma. Essa è separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed è limitata verso terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi. Tale linea delimita il territorio lagunare nel quale sono osservate le norme e prescrizioni e possono essere utilizzati i supporti finanziari e strutturali contenuti nella presente legge a salvaguardia della laguna, tranne che per gli interventi relativi al disinquinamento il cui ambito di operati-

vità si estende all'intero bacino scolante come individuato all'articolo 3.

Art. 2.

1. Alla salvaguardia fisica di Venezia e della sua laguna provvede lo Stato attraverso il competente Magistrato alle acque di Venezia sulla base del piano generale degli interventi approvato dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 12.

2. La salvaguardia fisica di cui al comma 1 è finalizzata:

a) all'abbattimento delle acque alte mediante la realizzazione delle opere di regolazione dei livelli marini in laguna anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentabilità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 210 del 1982;

b) alla difesa dei centri abitati dalle acque medio-alte anche attraverso interventi localizzati per *insulae*, con particolare riferimento all'*insula* di San Marco e all'*insula* di Rialto;

c) al riequilibrio idrogeologico e all'arresto e inversione del processo di degrado fisico e morfologico dell'ambiente lagunare, con particolare riferimento al fenomeno dell'erosione e all'abbattimento dell'inquinamento;

d) alla ricostruzione dei marginamenti lagunari;

e) alla realizzazione delle opere portuali e marittime con particolare riguardo alle opere di difesa dei litorali e allo scavo dei canali navigabili;

f) alla progressiva sostituzione del traffico petrolifero presente in laguna;

g) al restauro degli edifici demaniali e di quelli di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico;

h) all'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta sui canali;

i) alla sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

l) al restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;

m) all'esportazione dei fanghi dei canali lagunari e portuali.

3. La realizzazione delle opere di regolazione delle maree, da eseguire alle tre bocche di porto, può essere avviata, previa valutazione da parte del Comitato di cui all'articolo 12, di un adeguato avanzamento degli interventi di riequilibrio e di risanamento ambientale dell'intero ecosistema lagunare.

4. Gli interventi di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), l) e m) del comma 2 sono attribuiti alla competenza del Magistrato alle acque di Venezia che attiva, con la massima tempestività ed urgenza, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di bonifica, recupero e messa in sicurezza delle aree inquinate presenti nell'area lagunare.

5. Resta ferma la validità della concessione assentita al Consorzio Venezia nuova nei limiti dell'attuazione del piano generale degli interventi di cui al comma 1.

6. Il Magistrato alle acque di Venezia provvede, anche avvalendosi dei dati del Servizio informativo del Centro sperimentale di Voltabarozzo, nonché del Centro maree del comune di Venezia e degli altri enti e istituti statali di ricerca e previsione delle maree, alla costituzione di un unico centro di previsione delle maree entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Al Magistrato alle acque di Venezia spettano la sorveglianza sull'intera laguna e la disciplina di tutto quanto abbia attinenza con il mantenimento del regime lagunare. Tutti gli enti pubblici e privati, ivi compreso l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia, ottengono, prima di eseguire scavi od opere di qualsiasi natura entro

il perimetro lagunare, il nulla-osta del Magistrato alle acque di Venezia. Per i lavori di manutenzione da parte dell'ufficio del genio civile per le opere pubbliche è sufficiente il preventivo avviso al Magistrato alle acque di Venezia.

8. Gli interventi di cui alle lettere *b)* e *h)* del comma 2 sono di competenza dei comuni interessati, tranne che per l'*insula* di San Marco che resta di competenza dello Stato tramite il Magistrato alle acque di Venezia.

9. Gli interventi di cui alla lettera *i)* del comma 2 sono di competenza della regione Veneto.

10. Al recupero del patrimonio immobiliare demaniale della città di Venezia e della sua laguna provvede lo Stato.

11. Al fine di cui al comma 10 è redatto dal Magistrato delle acque di Venezia, d'intesa con la soprintendenza ai beni artistici e storici di Venezia, un piano di interventi per la ristrutturazione ed il recupero degli edifici pubblici di proprietà dello Stato.

12. Agli interventi da realizzare per la ristrutturazione, il risanamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di interesse storico-artistico provvede direttamente la soprintendenza ai beni artistici e storici di Venezia.

13. Gli altri interventi sui beni di soggetti privati di cui alla lettera *g)* del comma 2 sono realizzati direttamente dai soggetti proprietari, previo bando pubblico di ammissione al finanziamento emesso dal Magistrato delle acque di Venezia.

14. Agli altri interventi di cui alla lettera *g)* del comma 2 sui beni di proprietà di altri soggetti pubblici provvedono direttamente i soggetti interessati.

15. Il patrimonio immobiliare rappresentato dagli edifici di culto è ristrutturato, e comunque oggetto d'interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di messa in regime di sicurezza e di prevenzione, ad opera delle diocesi di Venezia e di Chioggia, che redigono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

un apposito piano d'interventi che è approvato dal Comitato di cui all'articolo 12.

Art. 3.

1. Alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia provvede la regione Veneto.

2. La salvaguardia ambientale di cui al comma 1 è finalizzata:

a) al disinquinamento dai carichi inquinanti di origine industriale, civile e agricola dell'intero bacino scolante in laguna anche mediante il risanamento delle acque sversanti in laguna ed interventi strutturali rivolti a contenere gli apporti inquinanti con la previsione anche d'incentivi per la riconversione delle colture agricole;

b) alla realizzazione del sistema fognario delle isole del centro storico del comune di Venezia;

c) alla bonifica, al recupero e alla messa in sicurezza delle aree inquinate di Porto Marghera;

d) alla realizzazione di un unico sistema di monitoraggio della laguna di Venezia e dell'intero bacino scolante rivolto alla puntuale e complessiva verifica e valutazione dello stato dell'ecosistema lagunare.

3. La regione Veneto adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela ambientale e il disinquinamento della laguna di Venezia. Ai fini di cui alla lettera *a)* del comma 2 la regione approva un piano relativo al territorio di Venezia ed al suo bacino scolante. La regione delimita l'ambito territoriale del bacino scolante e stabilisce la partecipazione dei comuni interessati alla formazione ed all'adozione del piano. Fino all'approvazione del piano si applica quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 1° marzo 2000, n. 24, recante «Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante

nella laguna di Venezia-Piano direttore 2000».

4. Gli interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento sono eseguiti, in applicazione del piano di cui al comma 3, in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante in laguna e sono coordinati con quelli di competenza dello Stato.

5. Gli obiettivi di qualità da perseguire nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante per assicurare la protezione della vita acquatica e la possibilità di esercitare nella laguna tutte le attività compatibili quali la pesca, la molluschicoltura e la balneazione, sono fissati nei valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.

6. I carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia sono fissati nei valori riportati nella tabella 2 allegata alla presente legge.

7. I valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue urbane e di acque reflue industriali che versano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ad eccezione degli scarichi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 23 aprile 1998, recante «Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1998, sono fissati nella tabella 3 allegata alla presente legge. Per gli scarichi nel mare si applicano i limiti previsti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni.

8. I valori indicati nelle tabelle 1 e 3 allegate alla presente legge possono essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa concertazione con la regione Veneto.

9. I valori di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge sono sottoposti a revisione alla luce delle ulteriori conoscenze che si rendano disponibili in merito alla idrodinamica lagunare, alle trasformazioni biotiche e abiotiche degli inquinanti in laguna e nei corsi d'acqua del bacino scolante ed ai carichi inquinanti che pervengono direttamente in laguna dalle fonti diffuse.

10. Negli scarichi di acque reflue industriali sversanti nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante è vietata la presenza di idrocarburi policiclici, pesticidi organoclorurati, diossina, policlorobifenili, tributilstagno, arsenico, cadmio, cianuri, mercurio e piombo. Ai fini della verifica del rispetto del divieto di rilascio non si tiene conto delle quantità di inquinanti residue all'adozione delle migliori tecnologie di processo e di depurazione disponibili.

11. È vietato l'utilizzo del cloro gas e dell'ipoclorito di sodio sia per la disinfezione degli scarichi che come agente *antifouling* nei circuiti di raffreddamento.

12. La regione Veneto individua gli enti competenti ad autorizzare lo scarico di acque reflue nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante e la realizzazione degli impianti di depurazione. Fino all'individuazione degli enti competenti si applica quanto previsto dalla vigente disciplina regionale. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue nella laguna e nei canali di navigazione marittima sono rilasciate sentito il parere rispettivamente del Magistrato delle acque di Venezia e dell'autorità marittima.

13. Ai fini del controllo del rispetto, da parte degli scarichi che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, dei valori limite di cui al comma 7 in attesa che si rendano disponibili tutti i metodi ufficiali che sta predisponendo l'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche, le amministrazioni competenti applicano i metodi analitici indi-

cati nella tabella 4 allegata alla presente legge.

14. Per il controllo degli scarichi civili di acque reflue urbane e industriali, si applicano le modalità previste dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni. Per gli scarichi industriali i campioni istantanei che concorrono a formare il campione medio non devono superare il doppio dei valori limite riportati nella tabella 3.

15. La regione Veneto definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il sistema di controllo del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla tabella 1 e dei carichi massimi ammissibili di cui tabella 2 allegate alla presente legge.

16. Il comune di Venezia elabora i progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque usate provenienti dal centro storico e dalle isole secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dal piano regionale di cui al comma 3.

17. I progetti di massima di cui al comma 16 sono approvati dalla regione Veneto. L'approvazione costituisce integrazione del piano di cui al comma 3, nonché variante agli strumenti urbanistici generali.

18. Negli ambiti indicati nel comma 16, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorchè non rientranti nella tipologia di cui all'articolo 17 del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1° settembre 1999, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purchè sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I privati e gli altri sog-

getti non compresi nel precedente periodo e tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al comma 16 e con le modalità e i tempi indicati dal sindaco del comune di Venezia. I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti sono basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di cui al comma 3. Fino alla loro individuazione si applica quanto previsto dal piano regionale di risanamento delle acque.

19. Il sindaco del comune di Venezia può concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti d'intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

20. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia, purchè sia garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità, possono essere ubicati in qualunque area ritenuta idonea dal Magistrato alle acque di Venezia, anche all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene e terreni di gronda.

21. Fino a nuova determinazione si applica l'accordo di programma stipulato in data 3 agosto 1993 tra regione Veneto, Magistrato delle acque di Venezia, Ministero dell'ambiente e comune di Venezia.

22. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la regione Veneto, sottopone ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale i progetti e le attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo nel tratto

di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, al fine di valutare l'incidenza di tali attività e progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione. In attesa dell'espletamento di tale valutazione le attività suddette sono sospese e poste in condizioni di sicurezza. Tali attività possono iniziare o riprendere solo nel caso in cui tale valutazione, espressa d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e la regione Veneto, escluda, in via assoluta, che esse possano contribuire a provocare fenomeni di subsidenza.

23. Per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare, nelle altre isole della laguna, fatta eccezione per le case sparse non servite da metanodotto, e nel centro storico di Chioggia è consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi, nonchè di energia elettrica, anche per impianti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h o superiore a 500.000 Kcal/h.

24. La regione Veneto procede alla realizzazione di un sistema metropolitano ferroviario lagunare e sub-lagunare secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 7.

25. La regione Veneto elabora un *master plan* per la bonifica delle aree inquinate di Porto Marghera di cui alla lettera c) del comma 2 e provvede all'approvazione dei progetti di messa in sicurezza, bonifica e recupero nonchè di quelli di seppellimento dei fanghi non tossici e nocivi di cui al comma 20.

Art. 4.

1. Al recupero socio-economico delle città di Venezia e di Chioggia provvedono i comuni di Venezia e di Chioggia.

2. Il recupero socio-economico di cui al comma 1 è finalizzato:

a) al mantenimento ed allo sviluppo delle attività imprenditoriali e commerciali;

b) ad incentivare la residenza nel centro storico;

c) al recupero ed allo sfruttamento del patrimonio pubblico ai fini residenziali e produttivi;

d) al recupero del patrimonio immobiliare privato;

e) al recupero ed allo sfruttamento del patrimonio storico, artistico e museale;

f) alla manutenzione urbana;

g) all'acquisizione ed al restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento;

h) all'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per l'urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale.

3. Al comune di Chioggia è assegnato il 15 per cento delle risorse assegnate al finanziamento delle opere previste dal presente articolo.

4. Gli stanziamenti previsti a favore dei comuni di Venezia e di Chioggia sono da destinare anche al comune di Cavallino Treporti nella misura stabilita dal Comitato di cui all'articolo 12.

5. Le opere che possono essere eseguite nell'ambito di quanto indicato alla lettera g) del comma 2 sono le seguenti:

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo sul patrimonio dei comuni, già tale o divenuto tale;

b) apprestamento o costruzione di unità edilizie da destinare alla residenza ed alle attività connesse, nonché alle attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali necessarie per la sistemazione temporanea o definitiva degli abitanti e delle attività

da trasferire a causa degli interventi di risanamento o comunque in attuazione degli strumenti urbanistici. Tra gli interventi di cui alla presente lettera sono comprese anche le opere da realizzare nell'ambito del territorio comunale, necessarie al trasferimento della residenza del personale dipendente dal Ministero della difesa dell'Arsenale di Venezia, nonché quelle necessarie ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;

c) costruzione di edifici, impianti ed opere necessari per l'urbanizzazione generale di Venezia insulare, delle isole della laguna e del centro storico di Chioggia e per le relative urbanizzazioni primarie e secondarie, anche a completamento degli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati con leggi ordinarie dello Stato.

6. Gli interventi di competenza del comune di Venezia finalizzati alla manutenzione dei rii, alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, conseguite anche attraverso l'erogazione di contributi ai privati, nonché gli interventi di competenza della regione Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia, sono eseguiti in forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie. A tal fine la regione Veneto e il comune di Venezia, nonché le amministrazioni statali competenti all'esecuzione degli interventi per *insulae*, provvedono a perfezionare un apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. All'atto dell'esecuzione dell'escavo dei rii, l'autorità comunale verifica lo stato di consistenza e di manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti i rii individuando gli eventuali lavori da realizzare. Il sindaco, una volta identificate le opere da

eseguire, invita i proprietari degli immobili ad intraprenderne la realizzazione entro un termine non superiore ai novanta giorni, indicando il limite del contributo concesso ed assegnando, altresì, il termine entro cui i lavori debbono essere ultimati. Scaduto il termine di novanta giorni senza che i proprietari abbiano intrapreso le opere, il comune è autorizzato ad eseguire i lavori di manutenzione delle fondazioni, addebitando ai privati il costo dei lavori stessi, detratto il contributo ad essi spettante. Di tali facoltà il sindaco dà notizia ai privati nell'atto con il quale rivolge agli stessi l'invito di cui al secondo periodo del presente comma.

8. Le importazioni di materiale e di apparecchiature tecniche, cedute gratuitamente per essere destinate al restauro di opere monumentali e d'arte nel territorio del comune di Venezia, sono esenti dai diritti doganali.

9. Ogni trasferimento a titolo oneroso avente ad oggetto un bene immobile sito nel centro storico dei comuni di Venezia e di Chioggia è comunicato ai rispettivi sindaci almeno trenta giorni prima della stipula del relativo contratto, anche se preliminare.

10. Ai fini di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria ed assicurare ad un tempo la vitalità socio-economica del territorio veneziano, per la conversione e diversificazione produttiva di aziende manifatturiere, comprese nei gruppi IV e XVI della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, esistenti nell'intero comprensorio di cui alla legge della regione Veneto 8 settembre 1974, n. 49, nonché per la creazione di attività sostitutive sempre non inquinanti, comprese nei gruppi di cui sopra e nel settore dei servizi alla produzione tecnologicamente avanzati, le quali anche parzialmente sostituiscano l'apporto economico delle imprese costrette a ridurre il numero degli occupati o a cessare l'atti-

vità, può essere richiesta la concessione di speciali finanziamenti.

11. Gli incentivi di cui al comma 10 sono concessi, su richiesta, direttamente alle imprese, separando la procedura di agevolazione da quella di finanziamento.

12. L'agevolazione di cui al comma 11 è concessa con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la regione Veneto, che ha facoltà di esprimere il proprio parere entro trenta giorni.

13. Allo scopo di sostenere la produzione vetraria muranese e di concorrere alla permanenza nell'isola della tradizionale attività, il prezzo base del metano per forniture industriali destinate ad unità produttive ed industriali vetrarie, site nell'isola di Murano, è determinato dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) in misura non superiore al 60 per cento di quello fissato sulla base nazionale.

14. Il Comitato di cui all'articolo 12, su richiesta dei soggetti pubblici e privati interessati nell'ambito di un piano pluriennale redatto dai comuni di Venezia e di Chioggia volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle città, mediante la realizzazione di opere di infrastrutturazione generale e di opere edilizie per i settori della cultura, dello sport, ospedaliero e giudiziario da localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale, può finanziare specifici interventi con le modalità di cui all'articolo 16, comma 2.

15. Allo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, lettera a), le unità immobiliari costituenti il complesso dell'Arsenale utilizzabili per fini produttivi, culturali e residenziali sono assegnate in concessione non onerosa al comune di Venezia per un periodo di dieci anni.

16. Al termine del decennio di cui al comma 15 il complesso immobiliare utilizzato a quella data per fini produttivi, culturali e residenziali è integralmente trasferito,

a titolo di proprietà, all'amministrazione comunale di Venezia.

17. Restano comunque nella disponibilità ed in proprietà dello Stato gli immobili utilizzati dalle amministrazioni statali alla data di entrata in vigore della presente legge.

18. In caso di dismissione delle unità edilizie da parte dello Stato, il comune di Venezia ne acquista la proprietà a titolo gratuito.

19. Per l'attuazione di quanto indicato dal comma 15 al comma 18 il comune di Venezia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, d'intesa con l'amministrazione statale, gli immobili che sono oggetto di concessione.

20. Il trasferimento della proprietà di cui al comma 16 è subordinato all'effettivo utilizzo delle aree e degli immobili costituenti il complesso dell'Arsenale a fini produttivi.

21. L'amministrazione comunale di Venezia garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria per tutto il periodo in cui è concessionaria delle unità immobiliari.

22. Il comune di Venezia assegna le unità edilizie dell'Arsenale ad imprese pubbliche e private che dimostrino di inserire nel suddetto complesso immobiliare unità produttive.

23. L'amministrazione comunale di Venezia può concedere contributi per l'acquisto di aree ed immobili nell'ambito del territorio comunale da adibire ad insediamenti produttivi sempreché tali insediamenti garantiscano un numero di occupati non inferiore a 15.

24. Il comune di Venezia può concedere contributi ai privati per l'adeguamento e la messa a norma degli scarichi delle attività produttive.

25. Per la realizzazione delle iniziative volte al recupero socio-economico i comuni di Venezia e di Chioggia provvedono, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla redazione di un regolamento idoneo a fissare i criteri attraverso i quali concedere contributi in conto capitale o interessi per

l'attivazione di iniziative economiche nell'ambito del territorio comunale.

26. I contributi di cui al comma 25 ammontano fino al 75 per cento degli investimenti necessari per l'intrapresa delle attività. A tal fine le società, le cooperative e le imprese, anche artigiane, che intendessero stabilire la propria sede legale e la propria sede produttiva nel territorio cittadino presenta un piano aziendale e le previsioni produttive per i primi tre esercizi.

27. I comuni di Venezia e di Chioggia, nella definizione dei criteri volti alla concessione di contributi di cui ai commi 25 e 26, delineano i principi idonei a privilegiare le cooperative costituite tra giovani fino ai trentacinque anni di età, nonché le società ed imprese che propongono dei piani d'investimento idonei a garantire lo sviluppo di tecnologie ambientali o, comunque, rivolte all'applicazione nei settori industriali e agricoli nonché dei trasporti, idonee a ridurre l'impatto inquinante dei processi produttivi.

28. Per le imprese che intendano stabilire nel comune di Venezia la loro sede legale e le loro sedi operative sono garantite, per il primo triennio di attività decorrente dal momento del trasferimento, agevolazioni fiscali mediante riduzione, sino al 50 per cento, delle aliquote di tassazione degli utili.

29. Gli utili reinvestiti nell'attività produttiva dalle imprese sono comunque detassati sino al 90 per cento.

30. Le imprese che hanno sede nel comune di Venezia da almeno un triennio alla data di entrata in vigore della presente legge godono dei benefici di cui ai commi da 25 a 29.

31. Per le imprese che hanno sede nei comuni di Venezia e di Chioggia l'età entro cui possono essere sottoscritti con il personale dipendente contratti di formazione lavoro è elevata a trentacinque anni.

32. Per assicurare l'obiettivo di cui al comma 2, lettera *b*), i comuni di Venezia e di Chioggia possono erogare, avvalendosi dei fondi ad essi assegnati per il persegui-

mento degli obiettivi di cui dalla presente legge, contributi per l'acquisto della prima casa.

33. Tutti gli atti di acquisto relativi alla prima casa, anche se non assistiti da contributo, sono esenti dall'imposta di registro e di bollo.

34. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di Venezia e di Chioggia procedono al censimento del proprio patrimonio edilizio insistente nel centro storico da poter adibire a residenza anche attraverso la modifica di destinazione d'uso, indicando lo stato delle singole unità abitative e gli interventi di massima da realizzare con l'indicazione dei relativi costi e tempi per provvedere al restauro ovvero alla necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria.

35. Per assicurare l'obiettivo del recupero del patrimonio immobiliare privato ai fini residenziali di cui al comma 2, lettera *d*), i comuni di Venezia e di Chioggia provvedono ad erogare contributi ai privati quale incentivazione alla realizzazione dei lavori di restauro, risanamento e manutenzione ordinaria e straordinaria.

36. I contributi di cui al comma 35 sono assegnati ai privati previa pubblicazione, da parte degli stessi comuni di Venezia e di Chioggia, di un apposito bando che indichi i requisiti minimi per la concessione del contributo.

37. Le amministrazioni comunali di Venezia e di Chioggia indicano altresì la quota massima di lavori finanziabili con il contributo pubblico.

38. Nella compravendita di immobili locati ad uso di abitazione per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può esercitare il diritto di prelazione salvo il caso di vendita da parte del proprietario a parenti e affini entro il terzo grado che ivi stabiliscano la propria residenza stabile; nei casi predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il comune

nel cui territorio è ubicato l'immobile ha titolo alla prelazione, alle stesse condizioni, modalità e termini qualora il conduttore non intenda esercitare tale diritto e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

39. Per garantire l'obiettivo di cui al comma 2, lettera e), i comuni di Venezia e di Chioggia possono destinare parte dei finanziamenti di cui alla presente legge per la realizzazione di un sistema museale integrato, al fine di assicurare l'ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse culturali cittadine.

40. Per il fine di cui al comma 39 possono essere eseguiti interventi di restauro, risanamento e manutenzione straordinaria degli edifici storico-culturali e destinati ad uso museale.

41. La manutenzione urbana del comune di Venezia è rivolta:

a) all'attuazione dello scavo dei rii cittadini, ricomprensivi la tutela e la conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, secondo il piano programma che il comune di Venezia predispone ai sensi dei successivi articoli della presente legge ed in conformità all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139;

b) al restauro ed alla ristrutturazione dei ponti e fondamenta, fatte salve quelle costituenti interventi per *insulae*, direttamente rivolte all'abbattimento delle acque alte;

c) al restauro e al risanamento, anche statico-strutturale, degli edifici di proprietà comunale;

d) alla realizzazione del consolidamento delle fondamenta degli immobili privati.

42. Ai fini di cui al comma 41 sono concessi contributi fino al 75 per cento del valore dei lavori, da realizzare secondo i criteri stabiliti dall'amministrazione comunale.

Art. 5.

1. Per la realizzazione degli interventi affidati alla propria competenza il Magistrato alle acque di Venezia procede, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del piano generale di cui all'articolo 1, adeguando gli elementi economici e temporali relativi alla realizzazione di ogni singolo intervento.

2. Il piano generale, aggiornato secondo quanto previsto dal comma 1, è sottoposto al Comitato di cui all'articolo 12, affinché sia possibile programmare lo sviluppo delle attività, alla luce dei costi e dei tempi di realizzazione.

Art. 6.

1. Per la realizzazione di interventi affidati alla propria competenza, la regione Veneto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla redazione di un piano di sviluppo complessivo delle attività idoneo ad individuare i singoli interventi di disinquinamento, anche a carattere sperimentale, necessari per perseguire le finalità previste dalla presente legge.

2. Il piano di cui al comma 1 è integrato dalle opere necessarie a garantire l'escavo dei rii, di cui all'articolo 4, comma 41, lettera a); l'indicazione di tale categoria di interventi è di competenza del comune di Venezia.

3. Il piano complessivo degli interventi di disinquinamento di cui al comma 1 indica i termini di esecuzione, nonché gli impegni economici di massima necessari per dare ultimate le opere.

4. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, la regione Veneto individua gli interventi di bonifica, recupero e messa in sicurezza delle aree, che sono accompagnati da una valutazione da cui emergano le ragioni che

hanno suggerito la programmazione delle diverse tipologie di intervento e l'indicazione delle priorità.

5. Nel piano di cui al comma 1 è indicata, sulla base di un apposito studio, la fattibilità di una soluzione che preveda l'isolamento delle zone inquinate idoneo a garantire la stabilizzazione dei sedimenti inquinati.

6. Il piano di cui al presente articolo è approvato dal Comitato di cui all'articolo 12.

7. Per la realizzazione del sistema metropolitano ferroviario lagunare e sub-lagunare la regione Veneto procede alla redazione di un progetto corredato da tutti gli studi necessari.

8. Successivamente all'approvazione tecnico-economica del progetto di cui al comma 7, sul quale è sentito il comune di Venezia, si esprime il Comitato di cui all'articolo 12.

9. In caso di positiva valutazione del progetto di cui al comma 7 si procede alla fase realizzativa dell'opera.

Art. 7.

1. Per la realizzazione degli interventi affidati alla loro competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di Venezia e di Chioggia presentano un piano generale degli interventi per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 6.

2. I piani di cui al comma 1 indicano tutti gli interventi che le amministrazioni comunali intendono realizzare con i relativi tempi di attuazione e costi di massima.

Art. 8.

1. I piani redatti ai sensi della presente legge dal Magistrato alle acque di Venezia, dalla regione Veneto, dal comune di Venezia e dal comune di Chioggia sono approvati dal Comitato di cui all'articolo 12.

Art. 9.

1. Gli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Magistrato alle acque di Venezia finalizzati alla difesa dei centri abitati per *insulae*, gli interventi di disinquinamento di competenza della regione Veneto e del comune di Venezia, nonché gli interventi di competenza del comune di Chioggia, che rappresentano altrettanti progetti integrati, sono realizzati mediante accordi di programma dalle amministrazioni interessate. In particolare:

a) il Magistrato alle acque di Venezia, la regione Veneto ed il comune di Venezia perfezionano accordi di programma volti a garantire la realizzazione, in modo coordinato, degli interventi per *insulae* e degli interventi di sistemazione e realizzazione del sistema fognario cittadino, nonché quelli per la bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati;

b) il Magistrato alle acque di Venezia e la regione Veneto perfezionano accordi di programma volti a garantire, in modo coordinato, la realizzazione degli interventi finalizzati all'arresto e all'inversione del processo di degrado dell'ambiente lagunare e quelli di fito-bio-depurazione;

c) la regione Veneto ed il comune di Venezia perfezionano gli accordi di programma volti a garantire la realizzazione, in modo coordinato, degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139; trova integrale applicazione il disposto di cui al comma 2 del citato articolo 5;

d) il Magistrato alle acque di Venezia ed il comune di Chioggia perfezionano accordi di programma volti a garantire la realizzazione, in modo coordinato, degli interventi di sistemazione urbana interconnessi con quelli volti alla salvaguardia fisica della laguna e all'arresto e all'inversione del processo di degrado.

Art. 10.

1. I progetti degli interventi di messa in sicurezza ed il recupero delle aree inquinate che, ai sensi della presente legge, sono realizzati dal Magistrato alle acque di Venezia e dalla regione Veneto sono approvati dagli enti attuatori, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla conferenza dei servizi di cui all'articolo 17.

2. Prima dell'intrapresa della progettazione e della successiva esecuzione, il Magistrato alle acque di Venezia e la regione Veneto individuano i soggetti privati ai quali sia ascrivibile lo stato di degrado dei siti affinché, entro trenta giorni, il privato confermi la propria disponibilità a provvedere all'intervento di recupero.

3. Nel caso di assenso il privato può operare direttamente ed in tal caso l'approvazione del progetto è di competenza della regione o del Magistrato alle acque di Venezia, ovvero demanda l'attività alla regione o al Magistrato alle acque di Venezia; in tal caso sono stabiliti tra privato e amministrazione, le modalità di refusione dei costi da parte dello stesso privato.

4. Qualora operi direttamente, il privato presenta il progetto entro i quarantacinque giorni successivi alla manifestazione del proprio assenso a provvedere e intraprende i lavori entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto.

5. Ove il privato non corrisponda alla diffida a provvedere, o corrisponda negativamente, la regione Veneto o il Magistrato alle acque di Venezia procedono in danno al privato attivando uno specifico provvedimento di recupero.

Art. 11.

1. Il Ministero delle attività produttive, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Veneto, l'autorità portuale di Ve-

nezia e il comune di Venezia costituiscono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione formata da non più di sette membri, individuati tra esperti e professionisti anche stranieri, incaricata di redigere un piano di interventi, anche infrastrutturali, idonei a garantire entro un arco temporale di cinque anni la piena valorizzazione dello scalo commerciale e della zona franca del porto di Venezia, anche al fine di poter avviare gli interventi parallelamente a quelli di competenza del Magistrato alle acque di Venezia volti al progressivo allontanamento del traffico petrolifero.

2. Al fine di cui al comma 1 è individuata un'area idonea a realizzare la nuova stazione marittima, scelta sulla base di una valutazione di costi-benefici.

3. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Comitato di cui al comma 12.

4. L'approvazione del piano per la realizzazione della nuova stazione marittima determina il vincolo di destinazione dell'area prescelta.

5. Al fine di cui al comma 4 la regione Veneto e il comune di Venezia esprimono il loro parere sul citato piano.

6. Nell'ambito del piano di cui al comma 1 sono indicate modalità di incentivazione per lo sviluppo delle attività portuali e marittime.

7. L'autorità portuale di Venezia e la regione Veneto definiscono un programma per la realizzazione di un sistema regionale di trasporto integrato acqua-gomma-ferrovia.

Art. 12.

1. È costituito il Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, composto da:

- a) il Presidente del Consiglio dei ministri;
- b) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

- c) il Ministro delle attività produttive;
- d) il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
- e) il Ministro per i beni e le attività culturali;
- f) il Ministro dell'economia e delle finanze;
- g) il presidente della regione Veneto;
- h) i sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia.

2. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, presiede all'intera attività di cui alla presente legge, nonché al controllo ed al coordinamento delle iniziative avviate.

Art. 13.

1. Nel caso in cui le amministrazioni competenti non provvedano nei termini indicati dalla presente legge alla redazione dei piani di programmazione delle relative attività, i rispettivi termini sono prorogati automaticamente di sessanta giorni. Decorso tale ulteriore periodo, il Comitato di cui all'articolo 12 assume le necessarie iniziative, chiedendo anche che la regione Veneto o lo Stato subentrino agli enti locali inadempienti, predisponendo i citati piani d'intervento.

Art. 14.

1. Il Comitato di cui all'articolo 12 si avvale, quale segretario, del presidente del Magistrato alle acque di Venezia.

2. È istituita una segreteria che garantisce il supporto tecnico necessario al Comitato di cui all'articolo 12 e svolge le funzioni tecniche di coordinamento delle azioni delle diverse amministrazioni, con espresso riferimento alla fase di programmazione degli accordi di programma e di coordinamento al fine di garantire il contenuto degli accordi sottoscritti.

3. La segreteria tecnica di cui al comma 2 è costituita da funzionari tecnici, ovvero da consulenti liberi professionisti, incaricati da:

- a) il presidente del Magistrato alle acque di Venezia;
- b) il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
- c) il presidente della regione Veneto;
- d) il sindaco di Venezia;
- e) il sindaco di Chioggia.

4. La segreteria tecnica di cui al comma 2 può avvalersi di strutture consultive.

Art. 15.

1. Per garantire il costante sviluppo degli interventi previsti, lo Stato inserisce nella legge finanziaria, a decorrere dal 2002, appositi finanziamenti quali limiti di impegno in misura non inferiore ai 77.468.535 euro per anno, da utilizzarsi autorizzando i soggetti pubblici e privati ammessi al finanziamento ad effettuare operazioni di locazione e di *leasing* e a contrarre mutui quindicennali, anche presso istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente; le somme di cui al presente articolo possono essere utilizzate, anche in parte, a titolo di concorso dello Stato, quale contributo *una tantum*, in relazione agli oneri di ammortamento delle predette operazioni.

2. Con cadenza biennale le amministrazioni presentano al Comitato di cui all'articolo 12 un'apposita relazione riguardante l'avanzamento delle attività, oltre all'eventuale aggiornamento sotto il profilo di sviluppo temporale dei piani redatti ed approvati.

Art. 16.

1. I finanziamenti stanziati per le attività previste dalla presente legge sono ripartiti

con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 12.

2. Con cadenza biennale il citato Comitato verifica lo stato degli impegni e delle erogazioni delle singole amministrazioni, intendendosi per impegno l'assunzione di un'obbligazione contrattuale e per erogazione l'effettivo pagamento delle somme dovute, provvedendo alle successive ripartizioni in ragione degli effettivi utilizzi.

Art. 17.

1. Gli interventi di trasformazione e modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private che pubbliche, da eseguire nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo, che richiedono l'acquisizione d'intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di competenza di varie amministrazioni pubbliche, sono approvati previa indizione, da parte dell'amministrazione competente all'approvazione dell'opera, di una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il provvedimento finale, conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate, alla predetta conferenza.

Art. 18.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi riguardanti:

a) la sospensione del rilascio degli immobili ad uso di abitazione in presenza della

persistenza della situazione di alta tensione abitativa nei comuni di Venezia e di Chioggia;

b) la cessione demaniale di immobili e di aree ubicate all'interno della conterminazione lagunare, d'intesa con la regione Veneto.

2. La regione Veneto provvede ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti legislativi riguardanti:

a) la regolazione degli interventi edilizi, nonché di quelli di trasformazione e di modifica del territorio all'interno della conterminazione lagunare, che alterano l'aspetto esteriore degli edifici e lo stato dei luoghi in maniera permanente;

b) un regolamento unico per la disciplina della circolazione acquea e del traffico, nonché delle relative autorizzazioni nell'ambito della laguna di Venezia nel rispetto delle competenze delle autorità a cui è affidato il singolo tratto acqueo.

Art. 19.

1. Sono abrogati:

a) la legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni;

b) la legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni;

c) la legge 8 novembre 1991, n. 360, e successive modificazioni;

d) il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206;

e) il comma 11 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

f) il decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62;

g) gli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 9 ed i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni.

TABELLA 1

OBIETTIVI DI QUALITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA

(I = valore imperativo; G = valore guida)

ANALITA (C _D , µg/L)		OBIETTIVO		
		Fiume Bacino scolante	Laguna	
			G	I
Temperatura °C			ΔT (**) < 3°C	
BOD ₅		4.000	2.800	2.000
Inorganici	azoto disc. tot. (tdn)	400	350	200
	fosforo disc. tot. (tdp)	30	25	10
	cloro residuo (HClO)	1,0	1,0	0,5
	fluoruri (*)	250		400-1300
	cianuri	1,0	0,1	0,03
Metalli	alluminio	40	5	1
	antimonio	1,0	0,6	0,2
	argento	0,003	0,003	0,0003
	arsenico (dt)	0,9	1,6	1,2
	boro (*)	18		1500-4500
	berillio	0,0002	0,002	0,0002
	cadmio	0,01	0,03	0,01
	cobalto	0,1	0,1	0,02
	cromo (dt)	0,2	0,7	0,2
	ferro	40	8	0,2
	manganese	8	8	0,2
	mercurio	0,005	0,003	0,001
	molibdeno (*)	0,5		4-10
	nichel	0,5	1,5	0,3
	piombo	0,03	0,15	0,03
	rame	0,5	1,5	0,3
selenio	0,1	0,5	0,15	
vanadio	1,0	2,0	1,6	
zinco	0,6	1,5	0,3	
Tensioattivi	anionici	1,0	5,0	1,0
	non ionici	1,0	5,0	1,0
Fenoli	fenoli tot.	1,0	5,0	1,0
	diclorofenoli	0,1	0,4	0,1
	pentaclorofenolo	0,03	0,3	0,03
Solventi organici alogenati	Σ composti	1,0	6	1,0
	tetraclorometano		0,25	
	cloroformio		5,7	
	1,2-dicloroetano		0,4	
	tricloroetilene		2,7	
	tetracloroetilene		0,8	
	triclorobenzene		0,5	
	esaclorobutadiene		0,1	
	tetraclorobenzene		0,1	
	pentaclorobenzene		0,03	

Segue: TABELLA 1

(I = valore imperativo; G = valore guida)

ANALITA (C _D , µg/L)		OBIETTIVO		
		Fiume Bacino scolante	Laguna	
			G	I
Composti organici aromatici	Σ composti	0,1	2,0	0,1
	benzene	0,1	1,2	0,1
	toluene	0,1	2,0	0,1
	xileni	0,1	1,0	0,1
POLICLOROBIFENILI			0,00004	
Idrocarburi policiclici aromatici	Σ IPA		0,06	
	benzo(a)antracene		0,003	
	benzo(a)pirene		0,003	
	benzo(b)fluorantene		0,003	
	benzo(k)fluorantene		0,003	
	benzo(ghi)perilene		0,003	
	crisene		0,003	
	dibenzo(a,h)antracene		0,003	
indeno(1,2,3-cd)pirene		0,003		
Pesticidi organoclorurati	aldrin		0,0001	
	dieldrin		0,0001	
	endrin		0,002	
	clordano		0,0006	
	DDT (totale)		0,0001	
	eptacloro		0,0001	
	endosulfano		0,009	
	esaclorocicloesano α+β+γ		0,001	
esaclorobenzene		0,0008		
Pesticidi organofosforici	Σ composti	0,01	0,1	0,01
	azinfos-metile		0,01	
	clorpirifos		0,006	
	malathion		0,1	
	parathion-etil		0,04	
	demeton		0,1	
Erbicidi e assimilati	Σ composti	0,005	0,05	0,005
	singoli		0,01	
DIOSSINE (TCDD equiv.)			1,3-10 ⁻⁸	
2,3,7,8 TCDD			1,3-10 ⁻⁸	
TRIBUTILSTAGNO		0,01	0,1	0,01

(*) Il livello in laguna è funzione della salinità.

(**) La temperatura del recettore a m. 100 a valle dello scarico non deve superare di 3°C quella delle acque in assenza dello scarico.

TABELLA 2

**CARICHI MASSIMI AMMISSIBILI DA FONTI PUNTIFORMI E DIFFUSE DEL BACINO
SCOLANTE E DA ACQUE DI SCARICO DIRETTE IN LAGUNA**

Contaminante	Carico totale (t/anno)	Note
BOD	-	(1)
azoto	3000	(2)
fosforo totale	300	(2)
cloro residuo	-	(3)
alluminio	640 (d+p) 64 (d) (*)	(4)
antimonio	8,4	(5)
argento	0,06	(6)
berillio	0,04	(7)
cobalto	1,7	(22)
cromo	9,7	(7)
ferro	2400 (d+p) 120 (d) (*)	(8)
manganese	480 (d+p) 160 (d) (*)	(9)
nichel	25,2	(10)
rame	23,9	(11)
selenio	7,6	(22)
vanadio	7,0	(12)
zinco	80 (d+p) 13 (d) (*)	(13)
tensioattivi anionici (MBAS)	130	(14)
tensioattivi non ionici	88	(22)
fenoli totali	130	(15)
diclorofenoli	6,5	(22)
pentaclorofenoli	5,9	(22)
Σ solventi organici alogenati	120	(16)
pentaclorobenzene	0,6	(22)
Σ solventi organici aromatici	40	(17)
benzene	17	(18)
toluene	40	(19)
xileni	26	(20)
Σ pesticidi organofosforici	2,0	(21)
Σ erbicidi e assimilabili	1,0	(21)

(*) Data la prevalenza del trasporto solido di questo elemento su quello in forma disciolta, si presentano due valori: il primo relativo alla somma delle forme disciolta più particolata (p+d), il secondo alla sola forma disciolta (d). A quest'ultimo si farà riferimento ai fini della definizione dei limiti agli scarichi.

(1) Il bilancio del BOD in laguna è solo limitatamente influenzato dagli apporti esterni. È comunque opportuno il rispetto di limiti allo scarico analoghi a quelli previsti dalla direttiva 91/271/UE. Una tale misura unitamente agli interventi tesi a ridurre gli apporti di nutrienti e quindi il carico interno è sufficiente a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di qualità.

(2) Alla luce delle valutazioni sui fenomeni in grado di influenzare il bilancio materiale, è condivisa la proposta di carico massimo ammissibile contenuta nel Piano direttore della regione del Veneto.

(3) Dovrà essere bandito l'uso del cloro gas e dell'ipoclorito di sodio, sia per la disinfezione che come agente antifouling, da tutti gli scarichi che recapitano in laguna.

(4) Sulla base delle indagini del Magistrato alle acque, il carico disciolto è pari a circa 13 ± 8 t/anno, contro i 39 stimati nel rapporto IRSA come solo carico disciolto di fondo naturale. Il *fall-out* atmosferico è stimato in circa 10 t/anno per la forma disciolta ed in circa 120 t/anno come somma delle forme disciolta più particolata.

(5) Sulla base delle indagini del Magistrato alle acque, il fondo naturale di metallo disciolto del bacino scostante non può assumere in prima approssimazione un valore superiore a circa $0,3 \pm 0,1$ t/anno stimata nel rapporto IRSA come solo carico disciolto di fondo naturale. Il *fall-out* atmosferico è stimato in circa 0,1 t/anno.

(6) Le indagini condotte sulle foci dei fiumi adottando tecniche strumentali correnti non consentono di valutare se tali apporti sono in grado di influenzare in modo significativo i bilanci di massa. Si conferma il valore proposto da IRSA.

(7) Il *fall-out* atmosferico è stimato in circa 1,1 t/anno.

(8) Il *fall-out* atmosferico è stato valutato in circa 110 t/anno come somma delle forme particolata più disciolta. Dalle indagini svolte alle foci dei fiumi ed in laguna dal Magistrato alle acque, risulta che le forme disciolte sono sempre inferiori al 5 per cento del totale; si è pertanto assunto un rapporto 20 tra i due carichi.

(9) Il *fall-out* atmosferico è stato valutato in circa 2 t/anno, come forma disciolta. Dalle indagini alle foci dei fiumi ed in laguna dal Magistrato alle acque, risulta che le forme disciolte sono sempre inferiori a 1/3 del totale; si è pertanto assunto un rapporto 3 tra i due carichi.

(10) Il *fall-out* atmosferico è stimato in circa 0,6 t/anno.

(11) Il *fall-out* atmosferico è stimato in circa 1,9 t/anno.

(12) Il *fall-out* atmosferico è stimato in circa 0,8 t/anno.

(13) Il *fall-out* atmosferico delle forme disciolte è stimato in circa 12,5 t/anno. Dalle indagini svolte alle foci dei fiumi ed in laguna dal Magistrato alle acque, risulta che le forme disciolte sono sempre inferiori a 1/6 del totale; si è pertanto assunto un rapporto 6 tra i due carichi.

(14) Recenti indagini hanno portato a valutare una degradazione per via biologica in laguna dei tensioattivi anionici non inferiore al 50 per cento, pari a circa 150 t/anno, del quantitativo totale attualmente immesso. Per valutare il termine aggiuntivo dovuto alla biodegradazione nelle condizioni future, si è applicata la stessa percentuale di degradazione al carico ammissibile basato sull'ipotesi di sostanza conservativa.

(15) La biodegradazione del fenolo, assunto come composto di riferimento per la classe, è stimata in 44 t/anno.

(16) Il valore proposto tiene conto della perdita per volatilizzazione in laguna stimata cautelativamente in circa 20,8 t/anno e delle ricadute dall'atmosfera, stimate in prima approssimazione in circa 7,8 t/anno [± 50 per cento].

(17) È stato mantenuto lo stesso valore del carico massimo ammissibile basato sull'ipotesi di sostanza conservativa in quanto i due termini in grado di influenzare il bilancio di massa: volatilizzazione (circa 15 t/anno) e ricadute dall'atmosfera (circa 14 t/anno) praticamente si equivalgono, considerate le incertezze delle stime.

(18) Il valore proposto tiene conto delle perdite per volatilizzazione, stimate cautelativamente in circa 3,2 t/anno e delle ricadute dall'atmosfera, stimate in prima approssimazione in circa 10,2 t/anno (± 50 per cento).

(19) Il valore proposto tiene conto delle perdite per volatilizzazione, stimate cautelativamente in circa 4,9 t/anno e delle ricadute dall'atmosfera, stimate in prima approssimazione in circa 3,6 t/anno (± 50 per cento).

(20) Il valore proposto tiene conto delle perdite per volatilizzazione, stimate cautelativamente in circa 6,9 t/anno e delle ricadute dall'atmosfera, stimate cautelativamente in circa 0,7 t/anno (± 50 per cento).

(21) Si conferma il valore proposto da IRSA. Tuttavia data la preponderanza delle fonti diffuse rispetto a quelle puntuali debbono essere imposte per l'intero bacino le migliori tecniche di gestione, come previsto dal Piano direttore, al fine di ridurre ai valori minimi possibili gli apporti al bacino ed alla laguna. Per eventuali fonti puntuali devono essere applicate le migliori tecniche di processo e di depurazione.

(22) Il carico massimo ammissibile non è modificato rispetto all'ipotesi di sostanza conservativa proposta dall'IRSA.

TABELLA 3

LIMITI ALLO SCARICO NELLA LAGUNA DI VENEZIA E NEI
CORPI IDRICI DEL SUO BACINO SCOLANTE

Sezione I - Parametri in relazione ai quali sono fissati gli obiettivi di qualità (decreto del Ministro dell'ambiente 23 aprile 1998) ed i carichi massimi ammissibili (decreto del Ministro dell'ambiente 9 febbraio 1999)

Parametro	Limite
	($\mu\text{g/l}$)
alluminio	500
antimonio	50
argento	5
berillio	5
cobalto	30
cromo totale	100
ferro	500
manganese	500
nichel	100
rame	50
selenio	10
vanadio	50
zinco	250
tensioattivi anionici (1)	500
tensioattivi non anionici (2)	500
fenoli totali	50
diclorofenoli	50
pentaclorofenolo	50
Σ solventi organici alogenati (3)	400
pentaclorobenzene	20
Σ solventi organici aromatici (4)	100
benzene	100
toluene	100
xilene	100
Σ pesticidi organofosforici	10
Σ erbicidi e assimilabili	10
	(mg/l)
BOD	25
azoto totale (5)	10
fosforo totale	1
cloro residuo	0,02

1) Misurati con metodi aspecifici (MBAS).

2) Misurati con metodi aspecifici (BIAS, ecc.).

3) Sommatoria dei seguenti composti: tetraclorometano, cloroformio, 1,2-dicloroetano, trichloroetilene, tetracloroetilene, triclorobenzene, esaclorobutadiene, tetraclorobenzene.

4) Sommatoria dei seguenti composti: benzene, toluene, xileni.

5) Sommatoria di: azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto organico.

Sezione 2 - Parametri in relazione ai quali sono fissati gli obiettivi di qualità ed i carichi massimi ammissibili

ph		6.0-9.0
colore		non percettibile su spessore di 10 cm dopo diluizione 1:10
odore		non deve essere causa di molestia
materiali grossolani		assenti
solidi sospesi totali	(ml/l)	35
COD	(mg/l O ₂)	120
azoto ammoniacale	(mg/l N)	2
azoto nitroso	(mg/l N)	0,3
fosfati	(mg/l P)	0,5
floruri	(mg/l)	6
cloruri	(mg/l)	300 (per il bacino scolante)
solfuri	(mg/l S)	0,5
solfiti	(mg/l SO ₂)	1,0
solfati	(mg/l SO ₃)	500 (per il bacino scolante)
bario	(mg/l)	10
boro	(mg/l)	2
cromo esavalente	(mg/l Cr)	0,1
grassi ed oli: animali e vegetali	(mg/l)	10
idrocarburi totali	(mg/l)	2
aldeidi	(mg/l)	1
mercaptani	(mg/l S)	0,05
composti organici azotati	(mg/l)	0,1
composti organici clorurati (1)	(mg/l)	0,05
<i>escherichia coli</i>	(UFC/100 ml)	5.000
saggio di tossicità		sì
clorito	(mg/l Cl O ₂)	(2)
bromato	(mg/l Br O ₂)	(2)

1) Composti organici clorurati non citati altrove.

2) Valori da fissarsi da parte dell'amministrazione che autorizza allo scarico.

Sezione 3 – La sezione indica, con riferimento alle sostanze a cui si applicano l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente 23 aprile 1998 e l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 16 dicembre 1998, i limiti che, sulla base di quanto indicato nel documento tecnico di supporto pubblicato in allegato al decreto del Ministro dell'ambiente 26 maggio 1999, appaiono oggi conseguibili con le migliori tecnologie di processo e depurazione (riferite ai trattamenti di depurazione a piè d'impianto nel caso in cui non possa essere eliminata alla fonte la causa della formazione dell'inquinante) disponibili per gli impianti industriali.

SOSTANZA	Limite di concentrazione (1)
ipa (2)	10 µg/l
diossina	50 pg/l (TE)
cianuri	5 µg/l
arsenico	10 µg/l
piombo	50 µg/l
cadmio	5 µg/l
mercurio (3)	3 µg/l
policlorobifenili	assenti (4)
pesticidi organoclorurati	assenti (4)
tributilstagno	assente (4)

- (1) Il valore limite di concentrazione si riferisce allo scarico contenente la specifica sostanza inquinante e deve essere rispettato immediatamente a valle dell'applicazione della migliore tecnologia di processo e depurazione, al netto delle concentrazioni registrate nelle acque di prelievo.
- (2) Sommatoria dei seguenti composti: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene, crisene, dibenzo(a,h)antracene, indeno(1,2,3-cd)pirene
- (3) Per la produzione di cloro-soda si ritiene possibile eliminare alla fonte l'emissione di mercurio per cui si richiede che non venga raggiunto il limite di rilevabilità.
- (4) Per i policlorobifenili, inquinante ubiquitario, e per i pesticidi organoclorurati ed il tributilstagno, che si ritengono non presenti nei processi industriali che insistono sulla laguna di Venezia, si richiede che non venga raggiunto il limite di rilevabilità.

Sezione 4 – La sezione indica, con riferimento alle sostanze a cui si applicano l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente 23 aprile 1998 e l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 16 dicembre 1998, i limiti che, sulla base di quanto indicato nel documento tecnico di supporto pubblicato in allegato al decreto del Ministro dell'ambiente 26 maggio 1999, appaiono oggi conseguibili con l'adozione di misure tecniche supplementari di depurazione dei reflui liquidi industriali, quali misure supplementari previste dall'articolo 10 della direttiva 96/61/CE fina-

lizzate all'ottenimento di una qualità ambientale più rigorosa di quella attualmente conseguibile con le migliori tecnologie disponibili.

SOSTANZA	Limite di concentrazione (1) (2)
ipa (3)	1 µg/l
diossine	0,5 pg/l (TE)
cianuri	5 µg/l
arsenico	1 µg/l
piombo	10 µg/l
cadmio	1 µg/l
mercurio (4)	0,5 µg/l
policlorobifenili	assenti (5)
pesticidi organoclorurati	assenti (5)
tributilstagno	assente (5)

- (1) Il valore limite di concentrazione si riferisce allo scarico contenente la specifica sostanza inquinante e deve essere rispettato immediatamente a valle dell'applicazione della migliore tecnologia di processo e depurazione, al netto delle concentrazioni registrate nelle acque di prelievo.
- (2) Qualora il trattamento supplementare di depurazione avvenga in un impianto comune a più scarichi il valore limite di concentrazione va ridotto, moltiplicando per il fattore di diluizione (inteso come il rapporto tra le portate in entrata autorizzate sulla base dei valori della tabella A-Sezione 3 e la portata media giornaliera di tempo secco in uscita dall'impianto comune).
- (3) Sommatoria dei seguenti composti: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene, crisene, dibenzo(a,h)antracene, indeno(1,2,3-cd)pirene
- (4) Per la produzione di cloro-soda si ritiene possibile eliminare alla fonte l'emissione di mercurio per cui si richiede che non venga raggiunto il limite di rilevabilità.
- (5) Per i policlorobifenili, inquinante ubiquitario, e per i pesticidi organoclorurati ed il tributilstagno, che si ritengono non presenti nei processi industriali che insistono sulla laguna di Venezia, si richiede che non venga raggiunto il limite di rilevabilità.

TABELLA 4

METODI ANALITICI PER IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI NELLA LAGUNA
DI VENEZIA E NEI CORPI IDRICI DEL SUO BACINO SCOLANTE

Analita	Metodo	Limite di rilevabilità ($\mu\text{g/l}$)	Precisione (%)
Temperatura	IRSA 2110	0,1 °C sens.	Taratura SIT
BOD5	IRSA 5100	1000	5-15
<i>Inorganici</i>			
Azoto disciolto totale (TDN)	colorimetrico	100	3
TKN	colorimetrico	100	20-100
N-NO ₂	IRSA 4030	2,5	5
N-NO ₃	IRSA 4020	2	-
Fosforo disciolto totale (TDP)	colorimetrico	5	2
Cloro residuo	IRSA 4060	30	28
Fluoruri	IRSA 4080/B	100	7
Cianuri	IRSA	5	-
<i>Metalli</i>			
Alluminio	ICP/MS	1	5
Antimonio	ICP/MS con idruri	1	5
Argento	ICP/MS	0,5	5
Arsenico (DT)	ICP/MS con idruri	1	5
Boro	ICP/MS	1	20
Berillio	ICP/MS	1	5
Cadmio	ICP/MS	1	5
Cobalto	ICP/MS con idruri	0,5	5
Cromo	ICP/MS	1	5
Ferro	con assorbimento atomico	10	10
Manganese	ICP/MS	0,5	5
Mercurio	ICP/MS con idruri	0,05	5
Molibdeno	ICP/MS	0,5	5
Nichel	ICP/MS	1	5
Piombo	ICP/MS	0,5	5
Rame	ICP/MS	1	8
Selenio	con idruri	5	2
Vanadio	ICP/MS	1	2
Zinco	ICP/MS	1	5
<i>Tensioattivi</i>			
Anionici	IRSA 5150	5	7-9
Non ionici	IRSA 5160	50	10-20
<i>Fenoli</i>			
Fenoli tot.		5	12
Diclorofenoli	HRGC/ECD	0,5	100 (al LR)
Pentaclorofenolo	HRGC/ECD	7	100 (al LR)
<i>Solventi organici alogenati</i>			
Sommatoria composti	IRSA 5130	4	10
Tetraclorometano	IRSA 5130	0,2	10
Cloroformio	IRSA 5130	0,2	10
1-2 Dicloroetano	IRSA 5130	0,2	10

Segue: TABELLA 4

Analita	Metodo	Limite di rilevabilità ($\mu\text{g/l}$)	Precisione (%)
Tricloretilene	IRSA 5130	0,2	10
Tetracloroetilene	IRSA 5130	0,2	10
Triclorobenzene	IRSA 5130	0,5	10
Esaclorobutadiene	IRSA 5130	0,1	10
Tetraclorobenzene	IRSA 5130	0,1	10
Pentaclorobenzene	IRSA 5130	0,1	10
<i>Composti organici aromatici</i>			
Sommatoria composti	HRGC/LRMS	1	10
Benzene	HRGC/LRMS	1	10
Toluene	HRGC/LRMS	1	10
Xilene	HRGC/LRMS	1	10
<i>Policlorobifenili</i>	HRGC/LRMS	1	-
<i>Policlorobifenili</i>	HRGC/LRMS	0,00004-0,0006	-
<i>Idrocarburi policiclici aromatici</i>			
Sommatoria IPA			
Benzo(a)antracene	HRGC/LRMS	0,01	10
Benzo(a)pirene	HRGC/LRMS	0,01	10
Benzo(b)fluorantene	HRGC/LRMS	0,01	10
Benzo(k)fluorantene	HRGC/LRMS	0,01	10
Benzo(g,h,i)perilene	HRGC/LRMS	0,01	10
Crisene	HRGC/LRMS	0,01	10
Dibenzo(a,h)antracene	HRGC/LRMS	0,01	10
Indeno(1,2,3, cd)pirene	HRGC/LRMS	0,01	10
<i>Pesticidi organoclorurati</i>			
Aldrin	HRGC/LRMS	0,001	
Dieldrin	HRGC/LRMS	0,001	
Endrin	HRGC/LRMS	0,001	
Clorano	HRGC/LRMS	0,001	
DDT (totale)	HRGC/LRMS	0,001	
Eptacloro	HRGC/LRMS	0,001	
Endosulfano	HRGC/LRMS	0,001	
Esaclorocicloesano	HRGC/LRMS	0,001	
Esaclorobenzene	HRGC/LRMS	0,001	
<i>Pesticidi organofosforici</i>			
Sommatori composti	HRGC/NPD	0,01	
Azintos-Metile	HRGC/NPD	0,01	
Clorpirifos	HRGC/NPD	0,01	
Malathion	HRGC/NPD	0,01	
Parathion-Etil	HRGC/NPD	0,01	
Demeton	HRGC/NPD	0,01	
<i>Erbicidi e assimilabili</i>			
Sommatori composti			
Singoli	HRGC/LRMS	0,01	
<i>Diossine (tcdd EQUIV)</i>			
2.3.7.8 TCDD	HRGC/HRMS	5×10^{-7}	
Tributilstagno	HRGC/LRMS	0,03	